

Aspetti tecnici e amministrativi nell'esecuzione dell'appalto

□ 2.1. Premessa

Uno dei compiti del collaudatore è quello di esaminare la conduzione dell'appalto nel suo insieme ed in particolare la correttezza, formale e sostanziale dei procedimenti posti in essere durante la fase esecutiva della realizzazione dell'opera pubblica, che ha il suo inizio con la consegna dei lavori e si conclude con l'ultimazione.

Nel seguito si esaminano quindi i principali sub-procedimenti nei quali tale fase può articolarsi, facendo naturalmente sempre riferimento alle principali disposizioni legislative e regolamentari.

□ 2.2. La valutazione dei tempi di esecuzione dell'appalto

Il tempo di esecuzione dell'appalto entra a far parte dell'oggetto contrattuale e pertanto non può variare a discrezione ma solo nei casi previsti dalle norme e comunque, verificandosi il caso, le variazioni dei termini devono essere disciplinate da apposito atto aggiuntivo al contratto o da altro atto equivalente, che deve essere sottoscritto dalle parti.

Con riferimento a tale aspetto, il collaudatore dovrà effettuare un minuzioso controllo sul corretto svolgimento dei lavori in ordine ai tempi dell'appalto e delle valutazioni effettuate dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, apportando, se occorre, le dovute correzioni agli atti.

Il termine dell'adempimento della prestazione è stabilito difatti dal responsabile del procedimento *in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo* (articolo 117, comma 2, Regolamento n. 554/1999).

Fissato il termine iniziale con la consegna dei lavori, il tempo inizia a decorrere e in caso di consegna parziale il suo decorso ha inizio alla data dell'ultimo verbale di consegna. Il termine finale, è riportato nel relativo verbale ma con altri elaborati è possibile seguire l'andamento esecutivo dell'appalto ossia con il cronoprogramma ed il programma esecutivo redatto dall'appaltatore.

2.2.1. Il cronoprogramma

Il cronoprogramma, redatto dal progettista, sulla scorta delle indicazioni ricevute dal responsabile del procedimento, costituisce uno degli allegati al contratto d'appalto (articolo 110, Regolamento n. 554/1999) e stabilisce convenzionalmente l'importo mensile dei lavori che devono essere eseguiti. Si fa rilevare che, anche se

l'elaborato entra a far parte del contratto, non è fatto obbligo all'appaltatore del suo puntuale rispetto, poiché questi opera, entro l'arco temporale stabilito, secondo la sua organizzazione d'impresa e in relazione alle dimensioni e carattere dell'appalto, stabilendo, invece, le varie fasi con il suo programma esecutivo, che approvato dal direttore dei lavori, diventa, per lo stesso appaltatore, impegnativo.

Valutazione dell'andamento climatico sfavorevole

Altre indicazioni derivano però dal cronoprogramma: l'articolo 42, comma 3, del Regolamento n. 554/1999, stabilisce che *nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole*. L'entità di questi giorni, che incidono sul regolare andamento dei lavori, deve risultare da apposito calcolo predisposto dal progettista ed esposto nella relazione di accompagnamento al cronoprogramma. Com'è noto, *ratio* della norma è quella di mitigare eventuali richieste di proroghe, che fanno riferimento ad eccezionali eventi meteorologici sfavorevoli, ma che, in effetti, possono tendere a coprire colpevoli ritardi da parte dell'impresa.

Parere del collaudatore su eventuali richieste di proroga

In caso di collaudo conferito in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del Regolamento n. 554/1999, la Stazione appaltante può richiedere allo stesso collaudatore *parere su eventuali richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto*. Pertanto, in caso di eccezionali situazioni climatiche sfavorevoli, protrattesi oltre le previsioni di progetto, il collaudatore, dal semplice esame del cronoprogramma, potrà valutare con sufficiente correttezza l'ammisibilità dell'entità delle eventuali proroghe richieste ed esprimersi nel merito.

La valenza contrattuale del cronoprogramma, acquista particolare rilevanza nel caso dell'applicazione del cosiddetto *prezzo chiuso* di cui all'articolo 26, comma 4, Legge n. 109/1994 esaminato nel seguito.

Contenuti del programma esecutivo

2.2.2. Il programma esecutivo dell'appaltatore

L'articolo 45, comma 10, del Regolamento n. 554/1999, stabilisce che il Capitolo Speciale d'Appalto deve prescrivere l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, *un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento*.

Approvazione del programma esecutivo

Ai sensi dell'articolo 190, comma 2, lettera b), Regolamento n. 554/1999, nel caso di collaudo in corso d'opera il responsabile del procedimento deve inviare al collaudatore *copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori*.

La norma regolamentare prevede quindi l'approvazione formale, da parte del direttore dei lavori del programma esecutivo redatto dall'impresa, che assume così rilevanza contrattuale e ad esso l'appaltatore deve prestare quindi scrupolosa osservanza.

A differenza del cronoprogramma, il programma di esecuzione può subire modifiche in occasione di tutti gli eventi che possono incidere in qualche modo sui tempi di esecuzione, quali sospensioni, proroghe e varianti; in tal caso al nuovo programma, seguirà lo stesso iter amministrativo di quello originario.

□ 2.3. La consegna dei lavori

2.3.1. Disciplina

La consegna dei lavori è oggetto di disciplina regolamentare che si ritrova negli articoli da 129 a 131 del Regolamento n. 554/1999 e, per quanto attiene ad altri aspetti, nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000.

Con la consegna il committente attribuisce all'appaltatore la piena disponibilità dell'area o dei beni immobili oggetto dei lavori; da un altro punto di vista essa si concretizza in un insieme di operazioni, quale la ricognizione sui luoghi, l'accertamento del loro stato rispetto alle previsioni progettuali e successivo tracciamento e collocazione di picchetti, capisaldi, sagome, della cui conservazione l'appaltatore è responsabile.

Con tale operazione, quindi, l'appaltatore deve essere posto pienamente in grado di operare, poiché dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna decorrono i termini di esecuzione dell'appalto, che, come detto, costituiscono oggetto di disciplina contrattuale.

2.3.2. Adempimenti precedenti alla consegna

Il primo adempimento è posto in capo al responsabile del procedimento, il quale, così come dettato dal comma 1 dell'articolo 129 regolamentare, *dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva*, autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori. Quindi affinché il direttore dei lavori possa dettare le necessarie disposizioni relative all'operazione, deve acquisire, da parte del responsabile del procedimento, apposito atto autorizzativo del quale deve farsi specifica menzione nel verbale di consegna.

La norma regolamentare citata, prevede altresì la possibilità della consegna, in via d'urgenza, dopo l'aggiudicazione definitiva, prima dell'approvazione del contratto da parte dell'amministrazione committente.

2.3.3. Termini per la consegna

Le norme che regolano la consegna dei lavori hanno stabilito precisi termini entro i quali l'amministrazione committente deve effettuare le operazioni di consegna. Dispone infatti il secondo comma dello stesso articolo 129, che *per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cattimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.*

La ragione della esatta determinazione dei termini per la consegna deriva dal fatto che dai ritardi legati alla consegna dei lavori, possono scaturire richieste di risarcimenti o maggiori compensi. Tale evenienza è disciplinata dall'articolo 9 del D.M. n. 145/2000 che prevede, nel caso in cui i ritardi siano attribuibili alla Stazione appaltante, il rimborso di spese secondo determinate percentuali stabilite dal primo comma dello stesso articolo 9 citato. Tale disposizione sarà esaminata nella parte relativa alle richieste di risarcimento.

Ritardi nella consegna

2.3.4. Fattispecie di consegna

Si esaminano nel seguito le diverse tipologie di consegna dei lavori contemplate dalle vigenti norme.

Consegna anticipata sotto riserva di legge

La consegna anticipata sotto riserva di legge si manifesta quando la consegna viene effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'approvazione del contratto; la disposizione legislativa, alla quale deve farsi riferimento in questi casi è costituita dall'articolo 337 della Legge n. 2248/1865, ove è previsto che nei casi di urgenza l'amministrazione può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori, *immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario del reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.*

In accordo con il predetto articolo di legge, l'articolo 129, comma 4 del Regolamento n. 554/1999, prevede, nella fattispecie in esame, che il direttore dei lavori debba tenere conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Inoltre il verbale di consegna, deve fare esplicito riferimento alle ragioni che motivano l'urgenza, difatti come detta il terzo comma dell'articolo 130 del Regolamento n. 554/1999, *il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa.*

L'appaltatore quindi non può iniziare ad eseguire liberamente tutti i lavori contrattualmente previsti ma deve predisporre un programma esecutivo limitato ai soli lavori autorizzati ed oggetto della consegna e ad esso deve attenersi scrupolosamente.

L'ultimo periodo del citato comma 3, articolo 130 regolamentare dispone poi che *ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni;* il termine utile per il compimento delle opere, a norma dell'articolo n. 338 della Legge n. 2248/1895, decorrerà dalla data del verbale di consegna.

Consegna parziale, ex articolo 130, comma 6, Regolamento n. 554/1999

Si ricorre alla consegna parziale nei casi previsti dall'articolo 130, comma 6, del Regolamento n. 554/1999, qualora *la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili,* con successivi verbali si darà luogo alla consegna delle varie porzioni di lavori. Nella detta ipotesi però è fatto obbligo all'amministrazione di prevedere nel Capitolato Speciale d'Appalto e l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili (articolo 130, comma 7, Regolamento n. 554/1999). L'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 130, prevede altresì che la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sia quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Consegna "continuata"

La consegna "continuata" è ammessa dall'articolo 130, comma 2 del Regolamento n. 554/1999, allorquando *per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti.* Tutte le operazioni effettuate faranno allora *parte integrante del processo verbale di consegna.* A differenza dei casi precedenti, dove le operazioni di consegna si esauriscono nello stesso giorno in cui sono iniziate, per la complessità dell'opera e quindi delle relative operazioni, la consegna può avvenire in date diverse ma sarà redatto un unico verbale che descriverà tutte le operazioni effettuate.

Le norme nulla dicono per quanto attiene alla decorrenza dei termini per l'ultimazione dei lavori; si ritiene, analogamente ai casi precedenti che i tempi inizino a decorrere dalla data di chiusura del verbale delle operazioni e quindi dalla piena disponibilità delle aree o degli immobili.

Può verificarsi il caso che nel corso dei lavori, possa subentrare un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto. Come dispone, allora, l'articolo 132, comma 1 del Regolamento n. 554/1999, il direttore dei lavori redigerà apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori *per accettare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente e per indicare le indennità da corrispondersi.*

Anche in questo caso, con la piena disponibilità dell'area inizieranno a decorrere i termini e l'appaltatore che è subentrato dovrà presentare al direttore dei lavori il suo programma di esecuzione.

Consegna dei lavori da un appaltatore ad un altro

□ 2.4. Le varianti ai lavori

L'articolo 190, comma 1, prevede che il responsabile del procedimento debba trasmettere all'organo di collaudo *eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute*. Inoltre ai sensi del successivo comma 3, in caso di variante, devono altresì essere *comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato*.

Il collaudatore in corso d'opera dovrà, quindi, sulla base dei nuovi elaborati progettuali effettuare tutti i dovuti controlli, accertandosi principalmente della regolarità delle iscrizioni contabili delle partite di lavorazioni oggetto della perizia di variante. Risultando molteplici i compiti posti in capo al collaudatore in merito alle varianti, si ritiene opportuno esporre preliminarmente la disciplina relativa a questo istituto.

Attività del collaudatore

2.4.1. Le varianti e il Regolamento

Ai fini dell'esecuzione dei lavori e dell'iscrizione delle relative partite contabili che attengono a perizie di varianti, occorre che queste siano formalmente approvate dall'amministrazione e sia stato tradotto lo schema di atto di sottomissione in atto aggiuntivo al contratto.

L'articolo 134 del Regolamento n. 554/1999, in accordo peraltro con l'articolo 342 della Legge n. 2248/1865, ha introdotto le seguenti disposizioni:

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge n. 109/1994 (articolo 134, comma 1, Regolamento n. 554/1999).

Divieto di variazione

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori (articolo 134, comma 2, Regolamento n. 554/1999).

Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge n. 109/1994, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuo-

Possibilità di variazione

ve la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla Stazione appaltante (articolo 134, comma 3, Regolamento n. 554/1999).

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto (articolo 134, comma 4, Regolamento n. 554/1999).

Infine il comma 5 dell'articolo regolamentare in commento dispone che gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso delle cosiddette "non varianti" di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge n. 109/1994.

2.4.2. Le varianti e il Capitolato Generale d'Appalto. Casi ammissibili e determinazione del quinto

Ulteriori precisazioni su quanto previsto dalla Legge n. 109/1994, in tema di varianti, sono state introdotte dagli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000.

Divieto per l'appaltatore

L'articolo 10, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto ribadisce sostanzialmente quanto disposto dall'articolo 134 regolamentare; il comma 1, afferma difatti che *ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi* (articolo 10, comma 1, C.G.A.).

Tale disposizione introduce però la possibilità di un'accettazione delle opere eseguite sulle quali il responsabile del procedimento è chiamato ad esprimersi; tale aspetto è approfondito nel seguito.

Obbligo dell'appaltatore

Nel caso di varianti che rientrano nelle sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della Legge n. 109/1994, *la Stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136 del Regolamento n. 554/1999 e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori* (articolo 10, comma 2, C.G.A.).

Se la variante, nei casi previsti dal precedente comma, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del con-

tratto originario. Se la Stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore (articolo 10, comma 3, C.G.A.).

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottosmissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della Legge e dell'articolo 149 del Regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge n. 109/1994 (articolo 10, comma 4, C.G.A.). Si rammenta che le norme alle quali la precedente disposizione rinvia trattano dell'accordo bonario, mentre il comma 1, lettera d), dell'articolo 25, disciplina i casi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Determinazione del quinto

2.4.3. Aspetti procedurali

2.4.3.1. Carattere delle varianti

In tema di varianti, l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha emanato la Determinazione n. 1 dell'11 gennaio 2001, nella quale ha espresso sostanzialmente l'avviso che, nelle varianti, non tutte le modificazioni possono ritenersi espressione della naturale esecuzione dell'appalto, con conseguente applicazione dei criteri già previsti contrattualmente per la disciplina del rapporto. La variante, infatti, ha come punto di riferimento il progetto: le relative modifiche non possono, quindi, essere tali da snaturarlo. Se le parti realizzano un'opera totalmente diversa, la disciplina del rapporto non può più essere individuata nel primitivo contratto di appalto, bensì nel successivo negozio giuridico; costituendo la par-condicio fra i concorrenti all'appalto, uno dei principi inviolabili, la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita, poiché notevoli modifiche apportate al progetto possono configurare nuovi patti contrattuali sostanzialmente diversi da quelli posti a base di gara.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (articolo 25, comma 3, Legge n. 109/1994)¹.

Le "non varianti"

Le varianti migliorative

Le citate fonti normative, riconoscono quindi alla Stazione appaltante il potere di apportare all'opera delle variazioni necessarie ad un migliore assolvimento delle fi-

nalità previste, sempre che si tratti di adottare soluzioni che, pur non contrastando con il progetto, lo integrino e lo modifichino in misura trascurabile correggendone eventuali lievi difetti tecnici, determinando per l'appaltatore un maggiore compenso nell'ipotesi in cui le variazioni quantitative e qualitative, non previste in contratto, siano dettate da esigenze proprie della Stazione appaltante.

2.4.3.2. Presupposti e casi in cui è possibile ricorrere a varianti ai lavori

Principi di ammissibilità

Come detto, la Legge n. 109/1994 ha adottato una impostazione fondata sul divieto di ammissione di varianti ed ha circoscritto, con l'articolo 25, in maniera tassativa le ipotesi di ricorso alle varianti in corso d'opera, costituendo quindi ciò dero-
ga al divieto generale espresso, come già visto, dal Regolamento n. 554/1999 e dal Capitolato Generale d'Appalto.

In base al disposto dell'articolo 25 della Legge n. 109/1994, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi elencati dalle lettere da *a*) a *d*) dello stesso articolo 25.

Rientrano nel comma 1, lettera *a*) e *b*) prima parte, *b-bis*) e *c*), le varianti, impreviste ed imprevedibili, umane e naturali, che si rendono necessarie per il verificarsi di eventi che mutano il quadro di fatto, di diritto e tecnico considerato in sede di redazione del progetto esecutivo e del contratto.

Sopravvenute disposizioni

Le varianti ammesse per «esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari», sono le sopravvenienze di diritto, che determinano la necessità di adeguare l'opera per renderla utilizzabile allo scopo prefissato. In tal caso, sorge la necessità di assicurare l'osservanza di nuove normative intervenute nel frattempo, alle quali siano da adeguare le originarie previsioni progettuali. Indubbiamente, i casi più recenti di sopravvenienze normative sono quelli conseguenti alla legislazione in tema di sicurezza e di impiantistica. Tale sopravvenienza deve intervenire in un momento successivo a quello dell'aggiudicazione o del contratto.

Eventi particolari e rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili

La variante determinata da eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, ovvero da rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (articolo 25, comma 1, lettera *b-bis*)), riguarda il caso frequente in cui, durante l'esecuzione dei lavori, vengano scoperti reperti o manufatti di interesse storico o artistico che richiedono, per la loro salvaguardia, l'utilizzo di tecniche o interventi particolari. Anche in tale ipotesi, deve trattarsi di fatti sopravvenuti, imprevisti e non prevedibili (Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 1/2001).

Obbligo dell'appaltatore

Tranne il caso in cui l'appaltatore sia responsabile del progetto esecutivo, ciò che risulta dalla norma è l'insorgenza dell'obbligo posto in capo all'appaltatore, di eseguire tutte le variazioni disposte dalla Stazione appaltante e ordinate dal direttore dei lavori, purché dette variazioni siano originariamente non previste o prevedibili, indispensabili, necessari per un completamento e funzionalità dell'opera e sempre che le aggiunte o le varianti non siano tali da snaturare la configurazione originaria dell'opera stessa.

Inoltre l'obbligo dell'appaltatore ad eseguire le opere che si concretizza con specifico atto di sottomissione non costituisce un fatto nuovo, ma semplicemente un

atto aggiuntivo all'originario contratto di cui ne diviene parte integrante, in sostanza non si è in presenza di due distinti atti contrattuali, ma con il secondo si dà prosecuzione al primo.

Proprio in conseguenza di un non equilibrato rapporto tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che nel disporre una perizia di variante sulla Stazione appaltante grava la maggiore responsabilità che tale iniziativa comporta e grava ancor più se essa non si inserisce correttamente nello svolgimento dei lavori.

Una fattispecie particolare riguarda il caso di varianti determinate da errori od omissioni del progetto esecutivo (articolo 25, comma 1, lettera *d*): viene considerato errore o omissione di progettazione:

- 1) l'inadeguata valutazione dello stato di fatto;
- 2) la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
- 3) il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;
- 4) la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Ai fini della ammissibilità di tale tipo di varianti, occorre che esse pregiudichino, totalmente o parzialmente, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Non si colpisce, dunque, l'errore o l'omissione del progettista in sé, ma solo se pregiudizio all'opera.

Si evidenzia il riferimento di cui al punto 3), in merito alla «prova scritta». Come affermato da vari autori, si ha ragione nel ritenere che la «*prova scritta*» faccia riferimento al documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15, comma 4 del Regolamento n. 554/1999 e agli atti di verifica e validazione di cui agli articoli 46, 47 e 48 dello stesso Regolamento.

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione accertati secondo le disposizioni dette e l'approvazione di una variante, in tale ipotesi, comporta la conseguente responsabilità del professionista incaricato della progettazione che risponde per intero per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, che vanno da quelli che si dovranno sostenere per riprogettare l'opera a quelli necessari per eseguire le varianti, al maggior tempo occorrente per la realizzazione nonché a qualsiasi altro documento economico conseguente alla variante. Ciò riguarda ogni progettista, interno o esterno, alla Stazione appaltante.

Inoltre, se le varianti determinate dall'errata progettazione eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, ne è prevista la sua risoluzione e l'indizione di nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

Maggiore responsabilità della Stazione appaltante

Varianti determinate da errori e omissioni

La "prova scritta" nell'errore di progettazione

Responsabilità

2.4.4. Classificazione delle perizie di variante

2.4.4.1. Tipologie ammissibili

Alla luce di quanto previsto dalle nuove norme legislative e regolamentari è possibile identificare le varianti che la Stazione appaltante può disporre ai lavori oggetto di contratto in 10 tipologie ammissibili che si riportano nella seguente tabella:

**Tabella 2.1
TIPOLOGIE DI VARIANTI**

Casi	Articolo 25	Cause della variante	Presupposti
1	Comma 1, lettera <i>a</i>)	Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari	Con maggiore spesa rispetto all'importo di contratto o di progetto approvato Entro l'importo contrattuale
2	Comma 1, lettera <i>b</i>) 1° caso	Per cause impreviste e imprevedibili	Accertate e motivate ai sensi dell'articolo 134, comma 7 e comma 8 del Regolamento n. 554/1999
3	Comma 1, lettera <i>b</i>) 2° caso	Intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione	Qualora possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale
4	Comma 1, lettera <i>b-bis</i>) 1° caso	Per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera	
5	Comma 1, lettera <i>b-bis</i>) 2° caso	Rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale	
6	Comma 1, lettera <i>c</i>)	Nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile	
7	Comma 1, lettera <i>d</i>) 1° caso	Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo	Che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione
8	Comma 1, lettera <i>d</i>) 2° caso		Non pregiudicano nemmeno in parte la realizzazione dell'opera
9	Comma 3, 2° periodo	Varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera o alla sua funzionalità	Non devono comportare modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto
10	Comma 3, 1° periodo	Interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio	Non sono considerate varianti

2.4.4.2. Altre tipologie ammissibili

2.4.4.2.1. Le cosiddette perizie di assestamento

Nella pratica si ricorre anche ad un altro tipo di perizia di variante, la cosiddetta perizia di assestamento finale, quella cioè che viene redatta entro i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, prima dell'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), per tenere conto di modeste discordanze tra le categorie di lavori rispetto a quanto previsto nel progetto originario e che modificano comunque il quadro economico.

Se comporta aumenti dell'importo contrattuale, contenuti entro il 5%, la variante può farsi rientrare nella tipologia di cui al punto 9) della tabella 2.1.

2.4.4.2.2. Perizie di variante per modifiche al quadro economico

Un altro tipologia di variante, che il legislatore, nello spirito di disciplinare esclusivamente le varianti che influenzano i lavori appaltati e i rapporti con l'impresa, non ha preso in considerazione è quella che influenza il quadro economico senza coinvolgere il contratto. Si fa riferimento per esempio a maggiori oneri per la variazione delle aliquote I.V.A. o per le espropriazioni.

Queste varianti, che potremmo definire improprie, necessitano comunque di approvazione o di ulteriori finanziamenti se comportano maggiori costi, che non fanno capo ai lavori, ma la loro mancata previsione nell'ambito dell'articolo 25 della Legge n. 109/1994 le rende ammissibili.

L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, nella citata Determinazione n. 1/2001 del 11 gennaio 2001, ha affermato che, tanto nel caso prospettato nella seconda parte del comma 9 dell'articolo 134 del Regolamento, quanto in quello prospettato al successivo comma 10 e cioè relativamente ai casi in cui non ci sia la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, il responsabile del procedimento procede alle previste approvazioni, senza la necessità di ricorrere ad apposita perizia di variante e quindi senza la necessità di approvazioni né da parte dell'organo decisionale della Stazione appaltante né da parte dell'organo che ha approvato il progetto.

*Varianti
improprie*

2.4.4.3. Varianti necessarie e non necessarie

Nell'ambito della classificazione di cui all'articolo 25, si possono distinguere inoltre le perizie di varianti necessarie e non necessarie.

2.4.4.3.1. Varianti necessarie

Sono necessarie le varianti determinate da cause di forza maggiore e che se non effettuate pregiudicano la realizzabilità dell'opera (caso 1), 2), 4), 5), e 6) della tabella 2.1).

Nel concetto di causa di forza maggiore rientra tutto ciò che non è prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza da parte di chi è tenuto ad adempiere ai compiti assegnati e pertanto il caso 1) e cioè le varianti che scaturiscono da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, è chiaro che rientrano pienamente in questo concetto, ritenendo impossibile attribuire una qualche responsabilità a qualsiasi soggetto per la mancata previsione della futura emanazione di una nuova disposizione normativa.

Per quanto riguarda il caso 6), esso è riconducibile a cause di forza maggiore e come tale da ritenere necessaria, solo nel caso in cui la sorpresa geologica non era prevedibile in sede di progettazione; infatti il non aver tenuto nella debita considerazione un evento prevedibile, così come sopra descritto, può comportare errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 5-bis.

Per quanto attiene al caso 7) e cioè le varianti che scaturiscono da errori od omissioni del progetto esecutivo occorre che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, si possono ritenere necessarie qualora esse comportino un aumento dell'importo contrattuale contenuto nei limiti del 20%, superato il quale, come già detto, si dovrà necessariamente procedere alla risoluzione del contratto.

*Cause di forza
maggiore*

*Errori ed
omissioni*

2.4.4.3.2. Varianti non necessarie

Quando non ricorrono cause di forza maggiore, il ricorso alla variante può essere dettato dalla possibilità di miglioramenti dell'opera la quale però potrebbe comunque essere realizzata nella sua impostazione originaria.

Non sono necessarie quelle classificate nei casi 3), 8) e 9) della tabella 2.1 e non hanno effetto ai fini della fattibilità dell'opera.

Anche per questo tipo di variante vige il limite del 20% dell'importo contrattuale, che se superato l'appaltatore può rifiutarsi di eseguirle ma l'opera può essere comunque realizzata anche senza la variante.

Se il committente vuole comunque procedere all'esecuzione in variante, dovrà risolvere unilateralmente il contratto.

2.4.4.4. Variazioni qualitative e quantitative

Le varianti ai lavori appaltati sono classificate inoltre, in funzione della variazione degli importi, nelle seguenti tipologie:

- qualitative quando riguardano variazioni al progetto lasciando invariato l'importo delle opere. Possono comportare anche l'esecuzione di nuove categorie di lavori in aggiunta a quelle contrattuali;
- quantitative quando modificano l'importo dell'opera lasciando invariato il progetto;
- qualitative e quantitative quando variano il progetto e l'importo dei lavori.

Nei riguardi degli importi impegnati, le variazioni ai lavori in appalto si distinguono in:

- a) perizie suppletive quando trattasi soltanto d'esecuzione di maggiori quantità di lavori con l'utilizzo dei prezzi unitari previsti in progetto e conseguente variazione dell'importo contrattuale;
- b) perizie di variante quando, fermo restando l'importo contrattuale, occorre variare alcune categorie di lavori introducendo, ove necessari, nuovi prezzi unitari (vedi caso 3) e 8) della tabella 2.1);
- c) perizia di variante e suppletiva quando si verificano contemporaneamente le condizioni di cui alle lettere a) e b).

2.4.5. Particolari aspetti riguardanti il collaudo

2.4.5.1. Variazioni non autorizzate

Come detto, per effetto dell'articolo 1659 del Codice Civile nonché dell'articolo 134 del Regolamento e dell'articolo 10 del Capitolato Generale d'Appalto l'appaltatore ha il divieto assoluto di apportare varianti al progetto approvato, costituendo quest'ultimo l'oggetto del contratto.

Nell'ipotesi però che, per qualsiasi motivo, siano state apportate variazioni non autorizzate all'opera, tali variazioni possono a volte ascriversi alla fattispecie delle varianti migliorative o giudicate peggiorative dal collaudatore; in entrambi i casi, però, se la direzione dei lavori esercita i suoi poteri con la diligenza necessaria, può non determinarsi alcun danno per l'amministrazione stante il fatto che nel primo caso non scaturiscono maggiori costi dell'opera, mentre nel caso di varianti peggiorative

la direzione dei lavori deve impartire le disposizioni atte al rifacimento dell'opera secondo progetto a spese dell'appaltatore.

L'unico caso in cui si può configurare un danno per l'Amministrazione è quello in cui si viene a determinare, a causa di varianti peggiorative, un vizio dell'opera o una minore qualità della stessa.

In questo caso le conseguenze per l'appaltatore emergeranno in sede di collaudo ed il collaudatore sarà chiamato a promuovere le iniziative necessarie, in relazione alla natura e all'entità dei difetti riscontrati.

In base all'articolo 197 del Regolamento quest'ultimo, infatti, potrà nel caso di difetti e mancanze di lieve entità, prescrivere le lavorazioni da eseguire oppure apportare detrazioni sul credito dell'appaltatore sempre che non vi sia pregiudizio per la stabilità e funzionalità dell'opera.

Se l'opera è ritenuta inaccettabile il collaudatore procederà ai sensi dell'articolo 202 del Regolamento, trasmettendo alla Stazione appaltante le relazioni previste dall'articolo 195 dello stesso Regolamento con la proposta dei provvedimenti da adottare.

2.4.5.2. Variazioni meritevoli di collaudo

L'articolo 198 del Regolamento n. 554/1999, prevede che qualora l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni, quest'ultimo poi trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, unitamente al proprio parere, alla Stazione appaltante.

Quest'ultima, sulla scorta del parere del responsabile del procedimento, può ritenere indispensabili per l'esecuzione dell'opera la variante effettuata, procedere alla sua approvazione e al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore o rifiutarla.

Tale disposizione costituisce deroga sia all'articolo 134, comma 2 del citato Regolamento, che all'articolo 10 del Capitolato Generale d'Appalto, che stabiliscono in modo perentorio il divieto per l'appaltatore di apportare varianti al progetto approvato, ma l'applicazione dell'articolo 198 regolamentare, definendo però le opere non autorizzate «*meritevoli di collaudo*», le ammette di fatto fra le opere «*indispensabili*» e quindi necessarie al completamento dell'opera.

Già in precedenza all'emanazione del Regolamento n. 554/1999, la Cassazione civile si era espressa in merito alla problematica², affermando che il diritto dell'appaltatore al compenso per i lavori (contabilizzati dal collaudatore in sede di collaudo) eseguiti per variazioni ed addizioni non previste dal contratto, ma indispensabili all'esecuzione dell'opera e disposte, in caso d'urgenza, dal direttore dei lavori senza la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante e senza la prescritta forma scritta, sussiste quando le variazioni e le addizioni siano state riconosciute, nel certificato collaudo provvisorio, come indispensabili alla realizzazione dell'opera e meritevoli di collaudazione, e l'atto di collaudo sia stato approvato dalla Stazione appaltante.

La suprema corte ha altresì affermato che in questi casi, la contabilizzazione e la pronuncia del collaudatore sulla indifferibilità ed indispensabilità dei lavori eseguiti non previsti dal contratto non possono far sorgere a favore dell'appaltatore alcun diritto al compenso nel caso sia mancata una preventiva volontà della Stazione appal-

Orientamenti
giurispruden-
ziali

tante alla loro realizzazione, manifestata dal suo organo deliberante, od un riconoscimento, esplicito o implicito, dello stesso sull'indispensabilità ed utilità dei lavori.

Il collaudatore dal canto suo deve motivare tecnicamente tutte quelle varianti utili e indispensabili per la corretta realizzazione (ovvero funzionalità) dell'opera, senza le quali la stessa, allorquando fosse stata realizzata, avrebbe manifestato vizzi e difformità.

Può manifestarsi però il caso in cui la Stazione appaltante non accetti le conclusioni del collaudatore, rifiutando la variante. In questa ipotesi l'appaltatore potrà adire soltanto in giudizio e, in tale sede, far valere le sue ragioni. In riferimento all'articolo 134, comma 1, del Regolamento n. 554/1999 per le varianti arbitrarie eseguite dall'appaltatore si ipotizzano i due casi:

- 1) le opere di variante devono essere demolite in quanto peggiorative per l'opera, rispetto agli obiettivi del progetto finale;
- 2) le varianti sono di tipo migliorativo per l'opera, rispetto agli obiettivi del progetto finale, la Stazione appaltante, pertanto, potrà accettarle ma non sarà tenuta a pagare il corrispettivo aggiuntivo all'appaltatore, oltre quello contrattuale.

In tali circostanze l'appaltatore non potrà invocare l'applicazione dell'articolo 2041³ del Codice Civile per la violazione delle specifiche disposizioni legislative vigenti in materia di varianti arbitrarie in quanto non richieste dall'amministrazione, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale non ha diritto, a norma dell'articolo 342, comma 2, Legge n. 2248/1865, allegato F, ad alcun aumento di prezzo, per dette variazioni, né a compenso aggiuntivo o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della Stazione appaltante⁴.

2.4.5.3. Riconoscimento del compenso e contabilizzazione in sede di collaudo

Oltre al caso appena descritto, può accadere che lavori extracontrattuali vengano eseguiti dall'appaltatore senza un preventivo concordamento sui prezzi, oppure può verificarsi il caso che lavori contabilizzati come contrattuali siano successivamente considerati extracontrattuali. Anche in questi casi non si può ritenere che, per il fatto che l'appaltatore li abbia effettuati, implicitamente si possano assimilare a quelli contrattuali, senza alcun riferimento all'originario contratto. Ed in questi casi all'appaltatore non può essere riconosciuto alcun compenso.

In giurisprudenza è stato però affermato che l'azione dell'appaltatore volta ad ottenere il compenso per i lavori extracontrattuali necessari per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, certificati dal collaudatore, è azione tipica, e non azione senza causa ai sensi dell'articolo 2041 del Codice Civile; di conseguenza, il relativo ammontare va liquidato a favore dell'impresa nella misura determinata dal collaudatore.

La somma liquidata all'appaltatore per i lavori aggiuntivi, eseguiti su ordine scritto del direttore dei lavori e certificati in sede di collaudo, anche se extracontrattuale, costituisce vero e proprio corrispettivo d'appalto e quindi ad essa vanno aggiunti gli interessi legali e di mora, comprensivi del maggior danno di cui all'articolo 1224 del Codice Civile, a decorrere dalla data entro cui avrebbe dovuto essere rilasciato il certificato di collaudo provvisorio secondo il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto.

■ SCHEMA DI VERBALE DI VISITA FINALE DI COLLAUDO

(Articolo 194 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554)

(Stazione appaltante) ...

LAVORI di ...

IMPRESA ...

CONTRATTO in data ... Rep. n. ... registrato a ... al n. ... Vol. ... Mod. ... in data ...

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

*(Articolo 194 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
e dell'articolo 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)*

L'anno ... il giorno ... del mese di ... , a seguito di formale preavviso come stabilito dall'articolo 191 del Regolamento n. 554/1999, con nota del ... a mezzo di ... raccomandata A.R. n. ... del ... , sono convenuti presso il cantiere dei lavori di cui in oggetto, oltre al sottoscritto collaudatore (o commissione di collaudo) nominato da ... con ... n. ... , in data ... , i signori:

- impresa appaltatrice: ... ;
- direttore dei lavori: ... ;
- ispettore di cantiere: ... ;
- direttore operativo:

(oppure)

L'anno ... il giorno ... del mese di ... , risultando assente l'impresa ... , tempestivamente informata dal responsabile del procedimento nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 191, comma 1, del Regolamento n. 554/1999, con nota del ... a mezzo di ... raccomandata A.R. n. ... del ... , ai sensi dell'articolo 191, comma 2, del Regolamento n. 554/1999, viene eseguita la visita di collaudo alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione appaltante la cui relativa spesa è posta a carico dell'impresa:

- 1° testimone: ... ;
- 2° testimone: ... ;
- direttore dei lavori: ... ;
- ispettore di cantiere: ... ;
- direttore operativo:

Progetto esecutivo principale

Il progetto esecutivo delle opere fu redatto in data ... dal ... e approvato con delibera n. ... in data ... per l'importo di €uro ... (...) così ripartito:

a) - Lavori a base d'appalto ...	€uro ...
b) - Somme a disposizione dell'amministrazione	
1) per lavori in economia	€uro ...
2) per IVA	€uro ...
3) per espropriazioni	€uro ...
4) per competenze tecniche	€uro ...
5) per imprevisti	€uro ...
6) per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€uro ...
7) per ...	€uro ...
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€uro ...
<i>Importo complessivo</i>	€uro ...

Impresa aggiudicataria dei lavori

A seguito della gara d'appalto esperita in data ... rimase aggiudicataria l'impresa ... che ha offerto il ribasso d'asta del ... %.

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data ... Rep. n. ..., registrato a ... al n. ... Vol. ... Mod. ... in data ... per l'importo netto dei lavori di €uro ...

L'importo netto contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del ... % sulla somma di €uro ... (...) è risultato pari ad €uro ... (...).

Ufficio di direzione dei lavori

L'ufficio di direzione dei lavori risulta così costituito:

- direttore dei lavori: ... ;
- ispettore di cantiere: ... ;
- direttore operativo:

Perizie di variante e suppletive

Oltre al progetto esecutivo, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, furono redatte n. ... perizie di variante e suppletive.

1) Perizia di variante e suppletiva redatta in data ... ed approvata dal ... con ... n. ... in data ... per l'importo complessivo di €uro ... così distinto:

a) – Lavori a base d'appalto	€uro ...
b) – Somme a disposizione dell'amministrazione	
1) per lavori in economia	€uro ...
2) per IVA	€uro ...
3) per espropriazioni	€uro ...
4) per competenze tecniche	€uro ...
5) per imprevisti	€uro ...
6) per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€uro ...
7) per ...	€uro ...
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€uro ...
<i>Importo complessivo</i>	€uro ...

Atti aggiuntivi

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nelle sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa impresa appaltatrice dei lavori principali, mediante i seguenti atti aggiuntivi:

- *atto di sottomissione in data ... n. ... di rep. approvato in schema con n. ... in data e registrato a ... il ... n. ... vol. ... e dell'importo di nette €uro ... ;*
- *atto di sottomissione in data ... n. ... di rep. approvato in schema con n. ... in data e registrato a ... il ... n. ... vol. ... e dell'importo di nette €uro*

Verbali di concordamento nuovi prezzi

Per l'esecuzione di opere non previste nell'elenco prezzi allegato al contratto furono concordati complessivamente n. ... nuovi prezzi come dai seguenti atti:

- *verbale n. ... del ... n. di rep. ... con il quale furono concordati con l'impresa appaltatrice n. ... nuovi prezzi;*
- *verbale n. ... del ... n. di rep. ... con il quale furono concordati con l'impresa appaltatrice n. ... nuovi prezzi.*

Spesa autorizzata per i lavori

La spesa autorizzata per i lavori risulta di €uro ... così distinta:

a) Per il contratto principale netti	€uro ...
b) Per il 1° atto di sottomissione in data ... n. ... di rep.	€uro ...
c) Per il 2° atto di sottomissione in data ... n. ... di rep.	€uro ...
<i>Totale spesa netta autorizzata per i lavori</i>	€uro ...

Consegna dei lavori

I lavori vennero consegnati il ... come da verbale redatto in tale data, senza/con riserve da parte dell'impresa.

Tempo utile per ultimazione dei lavori

In base a quanto fissato dall'articolo ... del Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni ... consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, quindi, con scadenza al

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

- 1) dal ... al ... per ... , pari a giorni;
- 2) dal ... al ... per ... , pari a giorni

Proroghe concesse dalla Stazione appaltante

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

- 1) con atto n. ... del ... per un periodo di ... giorni/mesi;
- 2) con atto n. ... del ... per un periodo di ... giorni/mesi.

Andamento dei lavori

I lavori, come risulta dagli atti contabili, si svolsero secondo le previsioni di progetto esecutivo e delle perizie suppletive e secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

Ultimazione dei lavori

Il direttore dei lavori, con certificato redatto in data ... , dichiarava ultimati i lavori medesimi in data ... e pertanto in tempo utile.

(oppure)

Il direttore dei lavori, con certificato redatto in data ... , dichiarava ultimati i lavori medesimi in data ... e pertanto ... giorni oltre il tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Il ritardo nella esecuzione dei lavori è stato quindi di ... giorni; pertanto, ai sensi dell'articolo ... del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata applicata la penale giornaliera di €uro

Danni di forza maggiore

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore come denunciato, in conformità all'articolo 20 del D.M. n. 145/2000, con nota del ... dall'impresa appaltatrice ed accertati con verbale ... del ...

(oppure)

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore.

Piano di sicurezza

L'impresa appaltatrice, come da nota n. ... del ... del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori ha rispettato le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) (articolo 40, Regolamento n. 554/1999).

Infortuni sul lavoro

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta che siano avvenuti infortuni.

(oppure)

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono avvenuti i seguenti infortuni: ...

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'articolo ... del Capitolato Speciale d'Appalto il procedimento di collaudo doveva avvenire entro il ... a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il ...

Organo di collaudo

Con provvedimento del ... n. ... in data ... è stata incaricata del collaudo dei lavori di che trattasi la sottoscritta commissione di collaudo:

... ;

... ;

... .

Il collaudo statico è stato espletato dall'ing./arch. ... iscritto all'Ordine degli ingegneri/architetti della provincia di ... al n.

Esame della documentazione

Prima di procedere alle operazioni di verificazione il sottoscritto collaudatore (o commissione di collaudo) ha proceduto all'analisi del progetto esecutivo e della documentazione inherente l'esecuzione dei lavori trasmessa da parte del responsabile del procedimento.

Sulla scorta dei documenti progettuali e contabili è stata esaminata la contabilità finora eseguita, vistando il libretto delle misure e il registro di contabilità; nel ... stato d'avanzamento redatto in data ... l'importo dei lavori realizzati risulta pari ad €uro ... (...) al lordo del ribasso contrattuale ... %.

Il registro di contabilità è stato firmato in data ... con/senza riserve dall'impresa appaltatrice.

Verifica delle opere eseguite

Il sottoscritto collaudatore, a completamento delle verifiche effettuate in occasione delle precedente visita in data ...:

- ha proceduto alle seguenti misurazioni ... ;
- ha effettuato i seguenti saggi ... ;
- le seguenti verifiche

riscontrando la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni contrattuali

(oppure)

riscontrando che l'opera presenta i seguenti difetti:

a) ... ;

b)

Il sottoscritto collaudatore nel ritenere che i difetti riscontrati siano di lieve entità e pertanto facilmente riparabili a norma dell'articolo 197, comma 2, prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, per l'eliminazione dei difetti riscontrati e a tal fine assegna all'appaltatore un termine di giorni ... ;

Effettuate le lavorazioni richieste il direttore dei lavori provvederà a redigere apposita dichiarazione confermata dal responsabile del procedimento dalla quale risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà del sottoscritto collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Il certificato di collaudo provvisorio non sarà emesso finché non si sarà dato adempimento a quanto prescritto.

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la direzione dei lavori e l'impresa hanno assicurato, in occasione della visita di collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Verifica dei lavori in economia

Sulla scorta delle liste settimanali è stata verificata l'ammissibilità e l'entità dei lavori in economia e la loro non suscettibilità alla quantificazione con i prezzi a misura e/o a corpo di contratto.

Opere strutturali

Il collaudatore prende visione dei verbali di prova fatti eseguire dal direttore lavori:

- saggi e misurazione delle opere realizzate, riscontrando la loro conformità agli elaborati progettuali e contabili;
- prova di carico verticale su palo di fondazione, eseguito con trave di contrasto, relativo alla fondazione dell'edificio ... , i risultati della prova sono riassunti in dettaglio nel certificato di prova allegato;
- prova di carico su solaio ... , piano ... , corpo di fabbrica ... come risulta dal certificato di prova allegato;
- controlli delle saldature delle capriate metalliche con metodo ultrasonico, i cui risultati sono riportati nel certificato di prova allegato;
- controllo delle strutture imbullonate mediante verifica delle caratteristiche dei bulloni e il controllo della coppia di serraggio; i risultati sono riportati nel certificato di prova allegato.

La visita di collaudo si è conclusa alle ore

Il presente verbale, letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'impresa ...

Il direttore operativo ...

L'ispettore di cantiere ...

Il direttore dei lavori ...

Il responsabile del procedimento (se intervenuto) ...

Il collaudatore ...



□ 3.8. Verifica delle regolarità contributive in materia assicurativa previdenziale ed assistenziale

Come già detto al paragrafo 3.5.2.2., a chiusura della contabilità, il responsabile del procedimento con nota indirizzata all'INPS, all'INAIL, alla Cassa Edile competente, ed all'Ispettorato del lavoro comunica i dati principali dell'appalto quali:

- data di consegna;
- eventuali sospensioni e riprese dei lavori;